

Articolo 1

(Modifica dell'articolo 1 della legge regionale 12 novembre 2014 n. 32 (Testo unico in materia di strutture turistico-ricettive e norme in materia di imprese turistiche))

1. All'articolo 1 della legge regionale 12 novembre 2014 n. 32 (Testo unico in materia di strutture turistico-ricettive e norme in materia di imprese turistiche) sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) al comma 3 le parole “non costituiscono attività imprenditoriale” sono sostituite dalle seguenti: “non sono strutture ricettive”;
 - b) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

“3 bis. E' vietato l'esercizio di attività ricettiva in strutture di tipologie diverse da quelle identificate con le lettere a), b), c), e d) del comma 1 o in strutture prive di classificazione ai sensi della presente legge.

3 ter. E' vietata l'offerta al pubblico di ospitalità, in qualunque forma e con qualunque mezzo, in strutture di tipologie diverse da quelle identificate con le lettere a), b), c) e d) del comma 1 o in strutture prive di classificazione ai sensi della presente legge.

3 quater. Per “strutture di tipologie diverse” ai sensi dei commi 3 bis e 3 ter si intendono anche gli allestimenti temporanei e/o mobili quali, a mero titolo esemplificativo, tende di qualsiasi tipo, prefabbricati, non inseriti in strutture ricettive classificate ai sensi della presente legge nonché i mezzi mobili adibiti a pernottamento quali, a mero titolo esemplificativo, barche, camper, caravan, furgoni non inseriti in strutture ricettive classificate ai sensi della presente legge.”.

Articolo 2

(Modifica dell'articolo 27 della l.r. 32/2014)

1. All'articolo 27 della l.r. 32/2014 sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. Sono appartamenti ammobiliati ad uso turistico le unità immobiliari di civile abitazione, date in locazione a turisti, con contratti di locazione breve aventi durata non superiore a 30 giorni:

 - a) dai proprietari;
 - b) da chiunque ne abbia la disponibilità in base ad un valido titolo di possesso.”.
 - b) I commi 1 bis e 2 sono abrogati.

Articolo 3

(Modifica dell'articolo 46 della l.r. 32/2014)

1. Al comma 1 dell'articolo 46 della l.r. 32/2014 le parole “individuato con legge regionale” sono soppresse.

Articolo 4
(Modifica dell'articolo 53 della l.r. 32/2014)

1. Il comma 7 dell'articolo 53 della l.r. 32/2014 è sostituito dal seguente:
"7. La locazione di appartamenti ammobiliati ad uso turistico di cui all'articolo 27 è comunicata dal locatore, secondo le modalità previste dalle specifiche disposizioni attuative, alla Regione."

Articolo 5
(Modifiche all'articolo 54 della l.r. 32/2014)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 54 della l.r. 32/2014 è inserito il seguente:
"2 bis. In caso di stato di emergenza dichiarato a livello nazionale o regionale, anche limitato a specifici ambiti territoriali, è consentito alle strutture ricettive di effettuare periodi di sospensione dell'attività, durante il periodo di durata dello stato di emergenza, in deroga ai termini previsti dal comma 1 dell'articolo 38 e dal comma 2 del presente articolo."

Articolo 6
(Modifiche all'articolo 57 bis della l.r. 32/2014)

1. Al comma 1 dell'articolo 57 bis della l.r. 32/2014 le parole "sui movimenti turistici mediante il sistema informatico regionale (Rimovcli)" sono sostituite dalle seguenti: "sui movimenti turistici mediante apposito sistema informatico regionale".

Articolo 7
(Inserimento di articolo nella l.r. 32/2014)

1. Dopo l'articolo 58 della l.r. 32/2014 è aggiunto il seguente:

"Articolo 58 bis
(Sanzioni in materia di abusivismo)

1. E' soggetto all'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.500,00 a euro 12.000,00 chi esercita un'attività ricettiva in strutture diverse da quelle di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 dell'articolo 1 o in strutture prive di classificazione ai sensi della presente legge.
2. E' soggetto all'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.500,00 a euro 10.500,00 chi, in qualunque forma e con qualunque mezzo, offre al pubblico ospitalità in strutture diverse da quelle di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 dell'articolo 1 o in strutture prive di classificazione ai sensi della presente legge."

Articolo 8
(Modifiche all'articolo 60 della l.r. 32/2014)

1. Il comma 1 dell'articolo 60 della l.r. 32/2014 è sostituito dal seguente:
"1. E' soggetto all'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 a euro 7.500,00 chi gestisce una struttura ricettiva disciplinata dal Titolo III e classificata ai sensi della presente legge in mancanza della SCIA."

Articolo 9
(Modifiche all'articolo 61 della l.r. 32/2014)

1. Il comma 1 dell'articolo 61 della l.r. 32/2014 è sostituito dal seguente:
"1. E' soggetto all'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 a euro 7.500,00 chi gestisce una struttura ricettiva disciplinata dal Titolo IV della presente legge e classificata ai sensi della presente legge in mancanza della SCIA."

Articolo 10
(Modifiche all'articolo 62 della l.r. 32/2014)

1. All'articolo 62 della l.r. 32/2014 sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) al comma 1 le parole "o l'agenzia immobiliare quale sua mandataria," sono soppresse;
 - b) al comma 2 le parole "o l'agenzia immobiliare quale sua mandataria." sono soppresse.

Articolo 11
(Disposizioni finali)

1. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 la disposizione di cui all'articolo 5 trova applicazione a far data dal 1 gennaio 2021.